



Venezia, 28 marzo 2018

Procedura aperta per l'appalto relativo alla gestione dei servizi di biglietteria spettacoli e visite guidate on-site diretta ed indiretta, comprensivo del servizio di riscossione e contabilizzazione incassi, servizio call-center, informazione e prenotazione telefonica predisposizione spettacoli, e di comunicazione e promozione pubblicitaria nei siti web turistici della Provincia di Venezia e nelle agenzie di vendita aderenti.

CODICE CIG. 744650497D

CAPITOLATO D'ONERI

PREMESSA	5
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
1. Servizio di biglietteria spettacoli e visite guidate	5
2. Servizio di call center	6
3. Servizio di riscossione e contabilizzazione degli incassi	7
4. Servizio di back-office	7
5. Servizio di comunicazione e promozione pubblicitaria	7
Art. 2 DURATA DELL'APPALTO	8
Art. 3 AMMONTARE PRESUNTO	9
Art. 4 GESTIONE DEGLI INCASSI - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
1. Gestione degli incassi di biglietteria spettacoli	10
2. Gestione degli incassi di biglietteria visite	10
3. Modalità di fatturazione	10
4. Pagamenti	11
5. Tracciabilità finanziaria	11
6. Compensazione prestazioni accessorie	11
7. Ritenuta di conformità	11
Art. 5 GARANZIA DEFINITIVA	11
Art. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE	12
1. Gestore del servizio e Direttore esecuzione contratto	12
Art. 7 - RISORSE STRUMENTALI E PERSONALE	13
1. Organizzazione del personale	13
2. Spazi ed attrezzature concesse in uso	13
3. Professionalità e moralità del personale della ditta aggiudicataria	13
4. Nominativi del personale utilizzato e relative certificazioni	13
5. Nominativi del personale presente	13
6. Aggiornamento professionale del personale	13
7. Rispetto dei regolamenti e norme della Fondazione	13
8. Informazione e coordinamento attività	14
9. Vestiario	14
10. Comportamento del personale	14
11. Orari di lavoro e procedure d'emergenza	14
12. Segreto d'ufficio	14
13. Precisazioni	14
Art. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE	14

1. Garanzie livelli occupazionali	14
2. Livelli retributivi	15
3. Obblighi contributivi e previdenziali	15
4. Verifiche	15
5. Obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	15
6. Obblighi professionali	15
Art. 9 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO	16
Art. 10 - COORDINAMENTO CON ALTRE DITTE	16
Art. 11 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE	16
Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITÀ	18
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO.	18
Art. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	20
Art. 15 – SUBAPPALTO	20
1. Ammissibilità del subappalto	20
2. Contratto di subappalto	20
Art. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI	20
Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	21
Art. 18 TUTELA E PROTEZIONE DI DATI	21
Art. 19 SPESE CONTRATTUALI	21
Art. 20 ADESIONE D. LGS. 231/2001	21
Art. 21 NORMA DI RINVIO	22
Art. 22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	22
Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI	23

PREMESSA

Il presente capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le indicazioni le modalità, i termini e le condizioni che l'aggiudicatario della dovrà rispettare nello svolgimento dei servizi in oggetto nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di biglietteria, per gli spettacoli e delle visite guidate, nelle sedi della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia (di seguito per brevità La Fenice o Fondazione) integrati all'attività di e comunicazione pubblicitaria e prevendita e precisamente:

- Servizio di biglietteria spettacoli e visite guidate;
- Servizio di call center;
- Servizio di riscossione e contabilizzazione degli incassi;
- Servizio di back-office;
- Servizio di e comunicazione pubblicitaria;

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato d'oneri;
- f) Nota informativa per l'appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) Piani di emergenza.
- h) Patto d'integrità.

Il Responsabile Unico del procedimento è ai sensi del D.Lgs 50/2016:
l'arch. Ruggero Peraro;

Il Responsabile per l'Esecuzione del Contratto per la Fondazione al quale far capo per il servizio oggetto dell'appalto è:
la Sig.ra Nadia Buoso o suo delegato – tel.+39 041786582

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto consistono in:

1. **Servizio di biglietteria** per gli spettacoli presso le sedi della Fondazione, Teatro la Fenice e Teatro Malibran, e le viste guidate del Teatro La Fenice, per conto della stessa o delle sue controllate o per entrambe.
Tale servizio dovrà essere svolto utilizzando l'hardware ed il software messo a disposizione dalla Fondazione presso le sedi operative dirette, sulla base di supporti cartacei per l'emissione dei biglietti forniti dalla Fondazione,

1.1 Gli orari garantiti di apertura delle biglietterie interne dovranno essere:

Teatro la Fenice: dalle ore 09.30 alle ore 18.00 di ogni giorno dell'anno (escluso il giorno 25 dicembre). L'operatività di vendita dei biglietti degli spettacoli e delle viste guidate al teatro, dovrà essere garantita dalla presenza contemporanea di almeno due persone durante l'orario ordinario.

Nelle giornate con presenza di spettacoli, a titolo meramente Indicativo pari a 170 volte l'anno, la biglietteria dovrà comunque essere aperta un'ora prima dell'inizio previsto della manifestazione e la sua chiusura al termine delle operazioni fiscali obbligatorie, durante tale periodo l'operatività dovrà essere garantita da almeno 3 persone più un Responsabile della ditta appaltatrice.

Teatro Malibrán: presenza di due persone più il responsabile, legata agli spettacoli rappresentati, con apertura almeno da 1 ora prima dell'inizio dello spettacolo e fino al termine delle operazioni fiscali obbligatorie. A titolo meramente Indicativo pari a 50 spettacoli all'anno.

Sedi di spettacoli esterni: Nel caso in cui La Fondazione fosse organizzatrice di manifestazioni proprie in sedi esterne, localizzate nella provincia di Venezia, la ditta dovrà garantire il servizio presso tali sedi in occasione degli spettacoli con apertura della biglietteria in loco almeno da 1 ora prima dell'inizio dello spettacolo e fino al termine delle operazioni fiscali obbligatorie e la presenza di due persone più il responsabile.

Nella biglietteria del Teatro la Fenice, oltre che in occasione degli spettacoli, in caso di esigenze particolari quali la vendita abbonamenti, e comunque quando la Fondazione lo riterrà opportuno, a titolo meramente indicativo indicativamente pari a 50 volte l'anno oltre agli spettacoli, dovrà essere garantita la presenza contemporanea di almeno tre unità oltre al responsabile della ditta appaltatrice, a partire da almeno un'ora prima dell'evento.

Schematicamente la presenza del personale nelle biglietterie interne del Teatro si esplica come segue:

SEDE	TIPO DI ATTIVITÀ	GIORNI	ORARI		N° Minimo DI ADDETTI RICHIESTI	PRESENZA DI UN RESPONSABILE DELLA DITTA
			DALLE	ALLE		
FENICE	Attività ordinaria	364gg su 365gg	09:30	18:00	2	
FENICE	In occasione dello spettacolo	170 gg. all'anno ca.	1 ora prima dell'evento	30' successivi l'inizio	3	SI
FENICE	esigenze particolari su necc.	50. gg all'anno	1 ora prima dell'evento	30' successivi l'inizio	3	SI
MALIBRAN	In occasione dello spettacolo	50 gg. all'anno ca.	1 ora prima dell'evento	30' successivi l'inizio	2	SI
SEDI ESTERNE	In occasione dello spettacolo	6 gg. all'anno ca.	2 ora prima dell'evento	30' successivi l'inizio	3	SI

La mancata presenza del personale previsto della ditta aggiudicataria, nei numerici soprascritti, potrà comportare l'applicazione delle penali previste all'art.12 del presente capitolato.

La Fenice provvederà, qualora necessario, all'addestramento di n. 10 unità finalizzato all'utilizzo del suddetto sistema di vendita, consistente in un'attività formativa per ore 10 da condursi presso una tra le sedi del

teatro.

- 1.2 Oltre alle biglietterie interne della Fondazione, la rete di vendita dovrà essere costituita tra l'altro da **Punti remoti di vendita diretta**, affidati alla ditta aggiudicataria, presso almeno altre otto sedi, delle quali almeno sei ubicate nel Comune di Venezia e almeno due nella provincia di Venezia, cui dovranno aggiungersi eventuali attività di vendita e prevendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi agli spettacoli della Fondazione programmati su sedi diverse. La rete sopraindicata costituisce elemento strategico poiché presenta un fortissimo impatto sui risultati di vendita ottenibili. Analogamente al servizio descritto al punto 1.1., i supporti cartacei per l'emissione dei biglietti saranno forniti dalla Fondazione.

Tale attività dovrà interagire con la pluralità dei canali di vendita in tempo reale, consentendo al servizio Biglietteria della Fondazione la rilevazione on line delle prenotazioni effettuate e confermate con il pagamento.

Le suddette sedi di vendita diretta, dovranno garantire un periodo di apertura di minimo 6 ore al giorno per sei giorni alla settimana, e possedere l'hardware adeguato a supportare il software messo a disposizione da Fenice.

L'aggiudicatario dovrà inoltre permettere l'esposizione nelle suddette sedi di materiale promozionale prodotto dalla Fondazione.

- 2 Servizio di call center**, effettuato presso una tra le sedi operative della ditta appaltatrice, dotato di apposita numerazione telefonica dedicata all'interno del sistema IVR, e consistente in:

- 2.1 attività di informazione e promozione sugli spettacoli in calendario, sulla disponibilità dei posti, sui prezzi di vendita e prenotazione/vendita dematerializzata dei biglietti e degli abbonamenti, in grado di assicurare tempi di risposta non superiori a minuti 1 (uno), attivo dalle ore 9,00 alle 18,00 di ogni giorno dell'anno escluso il 25 dicembre;
- 2.2 raccolta di informazioni relative al traffico telefonico ed elaborazione di un report statistico mensile delle chiamate, integrato da un database con le Anagrafiche degli acquirenti.

- 3 Servizio di riscossione e contabilizzazione degli incassi**, introitati presso tutti i punti vendita diretti, indiretti e call center. La ditta appaltatrice dovrà garantire la possibilità del pagamento elettronico diretto attraverso il WEB da parte dell'acquirente stipulando per proprio conto le relative convenzioni con propri mezzi e oneri.

L'installazione di terminali POS sulla rete LAN fornita dal teatro, presso le casse, è a carico dell'appaltatore, che ne assume anche i costi di gestione e le relative commissioni. Così come sono a carico dell'appaltatore tutti i costi di gestione delle biglietterie indirette e dei relativi sistemi di pagamento virtuale.

Dovrà inoltre provvedere a versare presso i conti correnti che la Fondazione indicherà, nei tempi e modi indicati nel successivo art. 4, le somme riscosse inerenti la vendita dei biglietti ed abbonamenti degli spettacoli e degli accessi alle visite al teatro, previa emissione di specifica distinta dei tagliandi emessi. Simultaneamente la ditta emetterà inoltre regolari fatture per l'ammontare previsto e derivante dal calcolo delle percentuali di aggio offerte per l'esecuzione del servizio.

La stessa sarà responsabile a tutti gli effetti del maneggio del denaro fino al versamento in banca, e della custodia dei biglietti e tessere di abbonamento - indipendentemente dal fatto che siano stampate o meno - e alla stessa consegnate dal Responsabile della Fondazione.

4 Servizio di back-office, operativo sei giorni su sette dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30, e il sabato dalle 09:30 alle 12:30, il servizio, oltre a fornire l'attività concernente le rilevazioni statistiche del pubblico e dell'aggiornamento del relativo indirizzario, (suddivise per diverse tipologie e categorie), pianificherà ed evidenzierà percentualmente le variazioni rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente, con un riscontro sui biglietti venduti, proponendo nel contempo eventuali miglioramenti. Dovrà inoltre, oltre all'attività di biglietteria per gli spettacoli e visite, predisporre le piante di vendita con inserimento delle varie tariffe e delle informazioni di vendita (orari, sedi, visibilità) iniziando gli spettacoli, con l'inserimento delle tariffe dei biglietti e degli abbonamenti su indicazioni e procedure indicate dal responsabile referente per la Fondazione.

Nel registrare le vendite sul sistema di biglietteria il personale deve compilare con cura tutti i campi richiesti relativi alle tariffe e ad altre informazioni rilevanti per la Fondazione compresa la modalità di pagamento, nonché fornire giornalmente un report di chiusura cassa.

5 Servizio di comunicazione e promozione pubblicitaria La ditta dovrà provvedere alla presentazione di un progetto, al quale in caso di affidamento dovrà dar corso con propri oneri, contenente:

5.1 La pubblicizzazione del servizio attraverso il proprio sito internet e quelli turistico/informativi maggiormente "visitati", aventi ad oggetto il territorio del Comune di Venezia;

5.2 L'affissione a proprio onere e spese di manifesti e locandine informative fornite da Fenice all'interno ed all'esterno delle biglietterie dell'aggiudicatario, e nei punti strategici di maggior afflusso turistico concordati con la Fondazione, e comunque **almeno** in 15 punti di maggiore affluenza di persone tra approdi ed imbarcaderi dei mezzi pubblici, dei quali:

- 2 negli approdi principali di Piazzale Roma,
- 2 in quelli di San Marco
- 2 in quelli in prossimità della stazione ferroviaria di Venezia;

- 2 punti all'interno delle stazioni ferroviarie di Venezia Santa Lucia e Venezia-Mestre
- 2 punti nei Terminal bus - tram di Mestre e Venezia;

5.3 L'attività di informazione, addizionali a quelle già in uso alla Fondazione, di promozione e/o prevendita spettacoli ed eventi organizzato con propri oneri attraverso strumenti innovativi, alternativi rispetto a quelli già in uso, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

- Attività di promozione pubblicitaria delle stagioni lirico-sinfoniche della Fondazione presso le Fiere specializzate del settore Turismo e/o a Workshop o convegni ad esso collegati;
- Convenzioni con operatori e/o agenzie turistiche nazionali ed internazionali aventi ad oggetto l'inserimento di spettacoli della Fondazione nei "pacchetti" turistici offerti alle proprie clientele;
- Indagini di mercato riferite al tipo di pubblico e relative preferenze di spettacolo con eventuali proposte reali di accordi di vendita con altre organizzazioni di eventi o mostre culturali.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

La Durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), dalla data di stipula del contratto di cui il primo di prova dalla data di inizio del servizio, nel corso del quale la Fondazione avrà la facoltà di verificare l'andamento del servizio. Nell'ambito del primo anno la Fondazione si riserva di rescindere il contratto senza alcun onere nei confronti dell'Appaltatore. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sarà possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e al massimo per anni uno.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero più favorevoli per la stazione appaltante.

Il contratto potrà inoltre essere risolto di diritto in ogni momento con un preavviso di 90 giorni, previa comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo dell'aggiudicatario, al verificarsi di uno dei seguenti casi per due mesi consecutivi:

- 4 o più reclami al mese, e conseguenti contestazioni da parte del RUP su segnalazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto sul servizio svolto presso le biglietterie del Teatro La Fenice, Teatro Malibran o presso i punti vendita in Provincia di Venezia dell'aggiudicatario
- 6 o più reclami al mese, e conseguenti contestazioni da parte del RUP su segnalazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, per le vendite ed il servizio svolto dal call center.

Art. 3 AMMONTARE PRESUNTO

- 1 L'ammontare annuo presunto dell'appalto calcolato su una media di 230 spettacoli all'anno è di 419.240,00 calcolato come segue:
- 2 Percentuale di aggio del 5,55% sul valore nominale di ogni singolo biglietto o abbonamento per gli spettacoli venduto direttamente on site o indirettamente nelle proprie biglietterie o mediante call center su un valore medio annuo di biglietti venduti nell'ultimo triennio pari a Euro 5.680.000,00 al netto dell'IVA, corrispondente quindi a 315.240,00 Euro annui;
- 3 Percentuale di commissione, **fatturato direttamente al cliente al momento dell'acquisto**, ulteriore al valore nominale di ogni singolo biglietto, per gli spettacoli, dematerializzato venduto, attraverso call-center, comprensivo dei costi di acquiring ed intermediazione del **10,00%** e comunque con un massimo di Euro 10,00 e un minimo di Euro 5,00 per singolo biglietto su una media annua dei biglietti venduti nell'ultimo triennio con tale sistema pari a Euro 380.000,00 IVA ESCLUSA e quindi a 38.000,00 Euro annui.
- 4 Percentuale di aggio del 6,00% sul valore nominale di ogni singolo biglietto di ingresso per le visite al teatro (venduto on site o a mezzo di canale indiretto), calcolata su un valore medio di biglietti venduti nell'ultimo triennio pari a Euro 1.100.000,00 (N.B. IVA ESENTE e comunque al netto) e quindi a 66.000,00 Euro annui.

Le percentuali sopra indicate, oltre ad essere comprensive dei costi di acquiring, includono anche i costi per l'esecuzione di tutti servizi descritti all'art. 1 del presente capitolato e le eventuali altre spese che la ditta appaltatrice dovrà sostenere per l'esecuzione dell'appalto.

Pertanto ai sensi dell'art. 35, c. 4, del d.lgs. 50/16 il valore stimato dell'appalto onnicomprensivo per il triennio e l'eventuale proroga di un anno, ammonta al netto dell'Iva ad

€ 1.676.960,00 (euro unmilionesecientosettantaseimilanovecentosessanta/00), oneri fiscali esclusi, così suddiviso:

1	Servizi di vendita biglietti spettacoli	euro	1.260,960,00
2	Commissioni sulla vendita indiretta attraverso call-center	euro	152.000,00
3	Servizi di vendita biglietti visite al Teatro	euro	264.000,00
	Totale importo base d'asta	euro	1.676.960,00
4	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso	euro	0,00
	Totale appalto	euro	1.676.960,00

Si precisa che i biglietti "ospitalità", ovvero quelli emessi direttamente dalla postazione interna di biglietteria del Teatro gestita internamente dalla Fondazione, non sono soggetti al computo degli interessi di vendita e prevendita.

Art. 4 GESTIONE DEGLI INCASSI - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO / FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Gli incassi delle attività di biglietteria per quanto concerne gli spettacoli dovranno essere così gestiti:
 - a) l'aggiudicatario dovrà organizzare la propria contabilità degli incassi utilizzando il sistema messo a disposizione dalla Fondazione La Fenice o sua controllata per trasmettere via e-mail:
 - I. quotidianamente, entro le ore 6 del mattino successivo, i resoconti delle vendite suddivisi per singolo spettacolo e per canali di vendita, al fine di permettere al sistema informatico del Teatro di avere in ogni momento l'esatta e puntuale situazione del venduto e/o disponibile;
 - II. nei giorni 10, 20 e 30 di ogni mese (il giorno 28 per il mese di febbraio) e, se festivo, il primo giorno lavorativo antecedente, il dettaglio degli incassi giornalieri della decade appena trascorsa, unitamente al relativo totale.
 - b) Il totale come sopra determinato dovrà essere bonificato entro 48 ore dall'invio del sopraindicato dettaglio presso la Banca indicata dalla Fondazione, senza alcun onere o spesa a carico della Fondazione stessa.
2. Per quanto concerne gli accessi di visita al teatro, gli incassi delle attività di biglietteria dovranno essere così gestiti:
 - a) l'aggiudicatario dovrà organizzare la propria contabilità degli incassi utilizzando il sistema messo a disposizione dalla Fondazione La Fenice o sua controllata per trasmettere via e-mail quotidianamente, entro le ore 6 del mattino successivo, i resoconti delle vendite suddivisi per singolo spettacolo e per canali di vendita, al fine di permettere al sistema informatico del Teatro di avere in ogni momento l'esatta e puntuale situazione del venduto e/o disponibile;
 - b) trasmettere via mail al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato, nel corso del primo giorno lavorativo di ogni mese, il dettaglio degli incassi giornalieri del mese precedente, ed il relativo totale;
 - c) Il totale come sopra determinato dovrà essere bonificato entro il giorno 10 del mese successivo a quello analizzato presso la Banca indicata dalla Fondazione, senza alcun onere o spesa a carico della Fondazione stessa.
3. L'aggiudicataria presenterà singole fatture mensili così suddivise:
 - a. servizi di biglietteria spettacoli teatrali.
 - b. servizi di biglietteria accesso visitatori.
4. La Stazione Appaltante o la propria società controllata, anche in modo disgiunto, provvederà al pagamento dei servizi effettuati dopo aver ricevuto

l'autorizzazione al pagamento emessa dal RUP, emessa a seguito delle verifiche di corretta esecuzione del servizio da parte del Responsabile per l'esecuzione del contratto, previa verifica della regolarità contributiva, e sarà disposto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di fine mese del ricevimento di regolare fattura.

5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Nella fattura dovranno essere indicati, gli estremi del contratto ed il n° di **CIG_744650497D**

Le fatture emesse alla Fondazione dovranno essere esclusivamente in formato elettronico, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, numero 55, applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment.

6. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati, da parte della Stazione Appaltante, tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D. Lgs 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,5% sull'importo progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità.
8. L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 5 GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare una Garanzia Definitiva, ai sensi e secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/16. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi

dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria costituita dall'Aggiudicataria, secondo le modalità di cui al citato articolo, sarà progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio, nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato alla scadenza del contratto.

Art. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE

La struttura organizzativa dell'Appaltatore deve essere definita in modo da garantire adeguata efficienza ed efficacia gestionale, qualità dei servizi erogati, ed in particolare deve favorire le attività di controllo e monitoraggio da parte della Fondazione sui servizi in corso di svolgimento.

1. Gestore del servizio e Direttore esecuzione contratto

1.1. Alla firma del contratto l'Appaltatore deve individuare una figura di riferimento per i rapporti con la Fondazione, definito Referente del Servizio, con facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto stesso.

1.2. Suddetto Referente ha la piena rappresentanza dell'Appaltatore e, in quanto tale, deve controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili. Tale figura ha il compito di interfaccia unica con la Fondazione e deve essere dotata di adeguate competenze professionali, idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto, per il conseguimento degli obiettivi qualitativi relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto.

1.3. Al Referente del servizio spettano le seguenti funzioni:

1.3.1. Gestione e programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività e le risorse previste nel Contratto, con particolare attenzione alle tematiche relative alla sicurezza in tutte le sue declinazioni;

1.3.2. Gestione di richieste e segnalazioni pervenute dalla Fondazione;

1.3.3. Analisi delle esigenze e formulazione di preventivi/proposte di intervento;

1.3.4. Raccolta e trasmissione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio della qualità;

1.3.5. Redazione e controllo della contabilità periodica accompagnata da tutti gli allegati prescritti.

1.4. La Fondazione individua il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, al quale è demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.

1.5. Per la migliore gestione del contratto di appalto Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed il Referente del Servizio verificano periodicamente in contraddittorio la corretta esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato. L'esito di tali verifiche andrà verbalizzato ed inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 - RISORSE STRUMENTALI E PERSONALE

1. Spetta all'Appaltatore la responsabilità e l'organizzazione del personale e delle dotazioni strumentali necessarie per garantire la perfetta esecuzione del servizio ad esclusione di quelle già in dotazione presso le biglietterie dei Teatri La Fenice e Malibran; in particolare, le dotazioni informatiche dovranno essere compatibili con il sistema di vendita attualmente in uso e comunque in grado di supportare i più recenti sistemi di interfaccia WEB (browser), assicurando l'esecuzione di più applicativi contemporaneamente. Detti sistemi inoltre dovranno essere dotati di idonei software in grado di garantire la protezione dei dati - anche sensibili - e il tracciamento degli accessi.
2. L'Appaltatore si impegna formalmente a prendersi cura degli spazi e delle attrezzature consegnate ed a mantenerle in buono stato di conservazione. L'installazione di eventuali attrezzature deve sempre essere concordato con la Fondazione.
3. L'Appaltatore deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato sia di comprovata onorabilità, in possesso dei titoli di studio richiesti e delle competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, e assicuri la corretta responsabile esecuzione dei servizi, godendo della fiducia dell'Appaltatore.
4. Alla data d'inizio del servizio, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione i nominativi del personale che intende impiegare, consegnando i relativi attestati richiesti nei documenti di gara e comunicando in seguito ogni successiva modifica.
5. Prima di ogni inizio mese l'appaltatore dovrà comunicare i nominativi del personale in servizio nelle biglietterie del teatro e relativi orari e giorni di presenza.

6. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla formazione e all'aggiornamento continuo del personale, sia attuando i programmi di formazione previsti dall'offerta tecnica in sede di gara. La Fondazione nel caso di subentro all'attuale fornitore del servizio o in caso di cambio dell'attuale sistema, concorderà con l'appaltatore le modalità di addestramento del personale previsto.
7. Tutto il personale che opererà nelle sedi della Fondazione, a partire dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà avere conoscenza della situazione logistica delle sedi ove svolgerà il servizio e rispettare le norme di regolamento vigenti.
8. L'Appaltatore consegnerà dichiarazione in merito all'attività di informazione e coordinamento inerente alla valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/08.
9. L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire al personale le divise le quali dovranno essere consone all'ambiente ed approvate dalla Fondazione.
Il personale deve presentarsi in servizio in suddetta divisa. Dovrà inoltre esporre sulla divisa il cartellino di riconoscimento contenente il proprio nominativo (o codice) identificativo, corredato di fotografia.
10. I dipendenti dell'Appaltatore che prestano servizio presso le strutture della Fondazione sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la sostituzione o l'allontanamento definitivo del personale ritenuto non idoneo, inadatto o che non si comporti con correttezza, senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri.
11. Tutto il personale dovrà di essere operativo all'orario d'inizio del turno di lavoro. La Fondazione darà indicazioni compatibili con le prescrizioni di sicurezza, relativamente alle modalità di entrata ed uscita.
12. L'Appaltatore e il suo personale devono mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
13. Inoltre il personale dovrà:
 - a. Consegnare immediatamente documenti o cose rinvenute, al proprio responsabile diretto il quale provvederà alla consegna delle stesse al referente della Fondazione.
 - b. Segnalare al proprio Responsabile e al referente per la Fondazione, le eventuali anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio.
 - c. Rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia.
 - d. Non manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà della Fondazione.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 100 del Codice, si precisa che al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, l'Appaltatore valuterà l'assunzione e l'utilizzazione, in via prioritaria, per l'espletamento dei servizi, del personale precedentemente adibito al servizio, con le medesime durate contrattuali, e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante e con l'applicazione da parte dello stesso dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale occupato nei servizi di cui al presente capitolo, condizioni normative e retributive così come previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria e applicato nell'area territoriale di competenza, esonerando espressamente Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti in relazione all'ubicazione della sede di servizio e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.
Si richiama, altresì, quanto previsto in tema di responsabilità solidale dall'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 10.9.2003 e ss.mm.ii., con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti nei confronti dei lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
4. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta della Fondazione, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni sopraindicate, sono causa di risoluzione immediata del contratto senza ulteriori formalità.
5. L'Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, deve:
 - 5.1. Provvedere affinché il proprio personale abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in particolare ai rischi derivanti all'utilizzo dei videoterminali;
 - 5.2. Sottoporre, nel caso e con propri oneri, gli stessi a sorveglianza sanitaria così previsti dal suddetto decreto Legislativo.

6. L'Appaltatore inoltre si obbliga a:

- 6.1. Mantenere e far mantenere al personale impiegato la riservatezza su dati e informazioni in merito alle modalità di svolgimento del servizio o alla strumentazione;
- 6.2. Attenersi alle disposizioni operative, comunicate dalla Fondazione in fase di avvio dell'appalto.
- 6.3. Munirsi di tutte le autorizzazioni di legge, permessi, nulla-osta ecc.. richiesti per l'esercizio delle attività predette ed osservando tutte le prescrizioni di legge necessarie e sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata ed indenne la Fondazione da ogni eventuale pretesa di terzi.

Art. 9 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente capitolato senza interruzione, a prescindere da qualsiasi tipologia di circostanza.
2. In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di sciopero del proprio personale o in caso di eventi eccezionali. In caso di inadempienza si darà luogo a quanto previsto all'art. 12 del presente CSA.

Art. 10 - COORDINAMENTO CON ALTRE DITTE

1. La Fondazione potrà organizzare riunioni di coordinamento utili alla pianificazione delle attività, designando figure di coordinamento e controllo nell'ambito dei vari servizi oggetto del presente appalto.

Art. 11 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Fondazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Appaltatore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei alla Fondazione.
2. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose, ai beni anche immobili, cagionati direttamente o indirettamente dal personale impiegato nei Servizi in concessione o in conseguenza all'esecuzione dei Servizi stessi, anche se condotti da soggetti terzi per conto dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere con una primaria Compagnia di Assicurazione, e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (di seguito "R.C.T.") e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (di seguito "R.C.O."). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T./R.C.O. non dovranno essere inferiori ai seguenti importi:
 - a) R.C.T.: € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
 - b) R.C.O.: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro e per persona infortunata.
4. La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole ed estensioni:
 - a) descrizione dei Servizi affidati;
 - b) estensione della qualifica di "Assicurato" alla Fondazione;
 - c) attribuzione della qualifica di soggetti "Terzi" alla Fondazione, ai suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, ai suoi beni mobili e immobili, nonché ai beni e alle collezioni di interesse storico e artistico interessati;
 - d) estensione ai danni provocati e/o subiti da chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi;
 - e) estensione alla responsabilità personale dei propri prestatori di lavoro e parasubordinati;
 - f) danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
 - g) danni a terzi da incendio, derivante da attività compiute dall'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi;
 - h) danni da furto perpetrato nei confronti delle proprietà e o dei beni detenuti dalla Fondazione;
 - i) danni a cose presenti nei Teatri nell'ambito di esecuzione dei Servizi;
 - j) danni a cose in consegna e custodia (comprese cose consegnate e non consegnate);
 - k) copertura per gli spostamenti di denaro tra sedi diverse per il versamento degli incassi;
 - l) espressa dichiarazione di operatività della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - m) la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la Fondazione e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.
5. Qualora l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese si intende che, dato il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore risulta obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo, oppure qualora tali garanzie risultino ridotte o poste a riserva dell'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai Servizi oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

9. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto alla Fondazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituirà per la Fondazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.
10. la polizza deve inoltre prevedere la rinuncia da parte dell'assicuratore, nei confronti della Fondazione, a qualsiasi eccezione con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 del c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..
11. Il foro competente per la gestione della polizza dovrà essere quello di Venezia.

Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel caso sia stata riscontrata un'inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicataria a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per provvedere.

Il mancato adempimento da parte dell'Aggiudicataria, nel termine sopra indicato, o la mancata esecuzione di servizi previsti, comporterà automaticamente l'applicazione di una penale stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare presunto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o disservizio.

Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10 % dell'importo presuntivo del contratto, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penalità contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi maturati dall'Aggiudicataria relativi alle forniture oggetto del presente appalto, fermo restando per la Stazione Appaltante l'esercizio dei diritti derivanti dalla cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni.

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016

L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso la Fondazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere

all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, la Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una **ditta individuale**, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un **Raggruppamento di Imprese**, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'appaltatore, la Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 15 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall'art. 105, del d.lgs. 50/16, entro la quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

2. A seguito della stipula del contratto, l'Appaltatore deve depositare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione, originale o copia autentica del contratto di subappalto al fine di consentire alla Fondazione la verifica della corrispondenza dei dati comunicati in sede di partecipazione alla gara.

Art. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

La resa dei servizi sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione del servizio.

Il prezzo predetto si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Si precisa altresì l'applicabilità di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 in merito al quinto d'obbligo in aumento o in diminuzione; oltre tali limiti la stazione appaltante si riserva l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 TUTELA E PROTEZIONE DI DATI

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicataria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali di cui verranno in possesso in ragione del presente appalto. L'Appaltatore, inoltre, deve garantire di attenersi agli obblighi di informazione ed eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal titolare del trattamento (Fondazione), nonché assolvere agli obblighi prescritti dalla legge 300/70 art. 4

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti, sono a totale carico dell'Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 20 ADESIONE D. LGS. 231/2001

Ciascun soggetto partecipante si impegna ed accetta che la Stazione Appaltante ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, e dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Con la partecipazione alla presente procedura ciascun partecipante aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati tra i quali il patto d'integrità e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'impresa aggiudicataria manleva fin d'ora la Stazione Appaltante per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l'impresa aggiudicataria, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Stazione Appaltante potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L'impresa aggiudicataria si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Dlgs 231/01 della Stazione Appaltante, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. E' informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della Stazione Appaltante o di terzi specialisti incaricati. Si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Stazione Appaltante casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice

Etico e nei Protocolli allegati al contratto.

Art. 21 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/16 e quant'altro a norma di legge applicabile.

Art. 22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie tra la Fondazione e l'Appaltatore, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via transattiva e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Fondazione si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute